

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/220 DELLA COMMISSIONE****del 3 febbraio 2015****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 4, l'articolo 5 ter, paragrafo 7, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha modificato il regolamento (CE) n. 1217/2009 per allinearli alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico risultante da tale allineamento, è opportuno adottare alcune norme mediante atti delegati e atti di esecuzione. Le nuove norme dovrebbero sostituire le norme vigenti stabilite dalla Commissione ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009. È dunque opportuno abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 283/2012 <sup>(3)</sup> e (UE) n. 730/2013 <sup>(4)</sup> della Commissione.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1217/2009, è necessario stabilire soglie di dimensione economica. Tali soglie devono variare a seconda degli Stati membri e in alcuni casi anche in funzione della circoscrizione della rete di informazione contabile agricola (RICA), in modo da tener conto delle loro diverse strutture agricole.
- (3) A norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009 i dati devono essere raccolti sulla base di un piano di selezione delle aziende contabili (piano di selezione). Ai fini del piano di selezione è necessario che il campo di osservazione sia stratificato sulla base delle circoscrizioni RICA elencate all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 e in base alle classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica.
- (4) Per fornire un campione rappresentativo di aziende contabili per il suddetto campo di osservazione stratificato, occorre fissare il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RICA.
- (5) È opportuno che il piano di selezione sia predisposto prima dell'inizio del corrispondente esercizio contabile, in modo da consentire alla Commissione di verificarne il contenuto prima che sia utilizzato per la selezione delle aziende contabili.

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 340 del 17.12.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 283/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale a decorrere dall'esercizio contabile 2012 nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 15).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 730/2013 della Commissione, del 29 luglio 2013, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (GU L 203 del 30.7.2013, pag. 6).

